



## *Comune di Scansano*

Ordinanza n. 52 del 17/06/2009

OGGETTO: Taglio Rami e Ripulitura Siepi sporgenti in prossimità delle Strade Comunali e Vicinali.

### IL SINDACO

Attestata la necessità di realizzare il taglio dei rami e la ripulitura delle siepi in prossimità delle strade comunali e vicinali;

Considerato che, l'intervento di che trattasi è posto a carico dei relativi proprietari frontisti ed ha lo scopo di eliminare ogni qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario intervenire affinché non si verificano cadute di rami o alberi che possano costituire pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e pedonale;

Visto l'articolo 29 del D.Lgs 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Visto l'articolo 49 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale approvato dal Consiglio Comunale con atto n.15 del 28/03/2006;

Visti gli articoli 50 - 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267 recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali concernenti il potere sindacale di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare particolari emergenze ;

### ORDINA

\_ A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali di provvedere,

con decorrenza immediata, e comunque entro il 31/07/2009, in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e dall'articolo 49 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 15/2006, al taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico in modo tale che sia evitata ogni situazione di pericolo per la circolazione e la visibilità stradale;

- è fatto altresì obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro residua sulla sede stradale, successivamente all'intervento;



## **Comune di Scansano**

- fermo restando quanto disposto ai precedenti punti, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da esse visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose.

### AVVERTE

Che ai contravventori della presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art.59 del vigente regolamento comunale di polizia rurale, da un minimo di Euro 25.00 ad un massimo di euro 500.00 in conformità all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000, con la riserva da parte dell'amministrazione comunale di rinnovare la presente ordinanza a carico del singolo ed individuato inadempiente ed avviare l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.

### DISPONE

che la presente Ordinanza sia:

-resa nota al pubblico mediante affissione dell'atto, nelle bacheche comunali dislocate sul territorio comunale e nei luoghi di visibilità pubblica ;

-pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

L'ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell'osservanza e dell'esecuzione del presente atto.

### COMUNICA

-che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n.1034/1971, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente, ai sensi del D.P.R.24 novembre 1971 n.1199.

IL SINDACO  
f.to Marzio Flavio Morini